

## CONTRIBUTO DI IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE

### F.A.Q.

| Domande                                                                                                                                       | Risposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beneficiari:</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Può accedere al contributo il privato cittadino che, al momento dell'apertura dei termini del bando, non abbia eseguito i lavori?             | No, se il privato non ha realizzato i lavori entro la data individuata nelle Modalità tecniche non può accedere a questa tipologia di contributo. Potrà, invece, accedere all'ulteriore stanziamento per il ripristino delle strutture di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 01/2018, qualora finanziato.                                                  |
| Può accedere al contributo il privato cittadino per danni ad immobile che non sia abitazione principale?                                      | No, il contributo per l'immediato sostegno alla popolazione fa espressamente riferimento solo alle abitazioni principali che devono essere anche abituali e continuative. Pertanto, tale caratteristica diventa condizione essenziale per poter accedere al contributo.                                                                                               |
| È ammissibile la domanda presentata per il ripristino di parti comuni condominiali?                                                           | Rientrano nel contributo di immediata ripresa le spese sostenute per ripristinare il danno che abbia coinvolto quelle parti comuni la cui compromissione impediva l'abitabilità di almeno una unità residenziale principale, abituale e continuativa. La domanda dovrà essere presentata dall'amministratore oppure, in mancanza dello stesso, da condomino delegato. |
| In caso di danno sulle parti comuni di un condominio, chi deve presentare la domanda di contributo e la relativa rendicontazione delle spese? | La domanda di contributo deve essere presentata dall'amministratore di condominio (oppure, dove non previsto, da condomino delegato) e l'importo massimo concedibile sarà comunque pari a 5.000,00 €. Nessun'altro soggetto ha titolarità alla presentazione della domanda.                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Le richieste presentate da singoli condomini su danni alle parti comuni condominiali non sono ammissibili.</p> <p>Le fatture esposte dovranno essere intestate al condominio e il riparto del contributo tra i condomini è onere dell'amministratore stesso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Il contributo è ammissibile per le fondazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro? E per le parrocchie?</p>                                                                                                                | <p>No, poiché questa tipologia di contributo è finalizzata esclusivamente al rientro nell'abitazione principale per i nuclei familiari oppure alla ripresa dell'attività economica e produttiva per le aziende.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Nel caso in cui l'immobile sia in qualche forma di diritto reale o personale di godimento (affitto, comodato, usufrutto, ecc.), chi deve presentare la domanda di contributo?</p>                                               | <p>La domanda dovrà essere presentata dal soggetto che dovrà rientrare nella propria abitazione principale, abituale e continuativa (affittuario, comodatario, ecc.). Qualora il ripristino del danno consista in spese di manutenzione straordinaria che, da contratto in essere, sono a carico del proprietario dell'immobile, le stesse non potranno essere ristrate con questo contributo (ma lo stesso proprietario dovrà accedere al contributo di ripristino degli immobili di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Il contributo può essere riconosciuto al proprietario dell'immobile dato in locazione, per il quale però l'affittuario ha nel frattempo cambiato residenza? Trattandosi di seconda casa, il contributo può essere concesso?</p> | <p>Questa tipologia di contributo può essere concessa solo ai cittadini che, al momento degli eventi calamitosi, avevano dimora principale, abituale e continuativa in un immobile danneggiato. Quindi, per il caso in esame, il contributo non appare concedibile poiché colui che poteva percepire il contributo (l'affittuario) ha cambiato abitazione in modo permanente a seguito dell'evento calamitoso, mentre il proprietario non aveva nell'immobile la propria dimora principale, abituale e continuativa al momento dell'evento. Sarà, tuttavia, possibile accedere al contributo di ripristino delle strutture di cui alla lettera e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018, che riconosce il contributo per i proprietari non residenti (cosiddetta "seconda casa") che hanno sostenuto le spese di ripristino dell'immobile.</p> |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In caso di comproprietà, la domanda di contributo da chi deve essere presentata?                                                                                                                             | In caso di comproprietà, la domanda deve fare riferimento ad un unico soggetto proprietario munito di delega da parte degli altri comproprietari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coloro che hanno percepito il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) previsto dall'ordinanza, possono fare richiesta di contributo e, nel caso, l'importo percepito va detratto dal contributo spettante? | Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle rientranti nei CAS. Pertanto, coloro che hanno percepito il CAS possono fare richiesta di contributo che gli spetta qualora abbiano sostenuto degli interventi per i quali gli è stato possibile rientrare nella propria abitazione principale, abituale e continuativa, alla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il termine fissato per l'esecuzione dei lavori. In tal caso, entrambe le misure gli spettano senza procedere a detrazione di alcun genere. Qualora, al momento della presentazione della domanda di contributo, tali persone siano ancora percettori di CAS, sicuramente il contributo di immediato sostegno non gli è dovuto. |
| Cosa succede se il soggetto che ha presentato la domanda di contributo di immediato sostegno attraverso il Modulo B1, nel frattempo, è deceduto? Può subentrare l'erede?                                     | In caso di decesso del beneficiario, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo, lo stesso è riconosciuto agli eredi entro i massimali che sarebbero spettati al de cuius.<br>L'erede, o l'avente titolo, in prima persona o per il tramite del Comune di riferimento, dovrà comunicare al Commissario delegato via pec all'indirizzo <a href="mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it">sicurezza@pec.regione.lombardia.it</a> la fattispecie in oggetto, segnalando il nominativo, con il relativo codice fiscale, del defunto e il nominativo e codice fiscale dell'erede, corredato da certificato di morte e successione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | <p>In questo modo, su Bandi e Servizi, la domanda di contributo (Modulo B1) presentata dal de cuius sarà resa disponibile nell'area personale dell'erede, il quale potrà accedere al portale Bandi e Servizi e presentare la rendicontazione delle spese sostenute dal de cuius per l'immediato sostegno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Se, dopo la presentazione della domanda di contributo per danni alle parti comuni condominiali, è stato sostituito l'amministratore di condominio, come si deve procedere?</p> | <p>Il nuovo amministratore condominiale, in prima persona o per il tramite del Comune di riferimento, dovrà comunicare al Commissario delegato via pec all'indirizzo <a href="mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it">sicurezza@pec.regione.lombardia.it</a> la fattispecie in oggetto, segnalando il nominativo, con il relativo codice fiscale, del precedente amministratore e il nominativo e codice fiscale del subentrante, corredato da verbale dell'assemblea condominiale che ha ratificato il cambio di gestione.</p> <p>In questo modo, su Bandi e Servizi, la domanda di contributo (Modulo B1) presentata dal precedente amministratore sarà resa disponibile nell'area personale del subentrante, il quale potrà accedere al portale Bandi e Servizi e presentare la rendicontazione delle spese sostenute per il ripristino delle parti comuni condominiali.</p> |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Documentazione:</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>La domanda di contributo deve essere accompagnata da perizia asseverata dei danni subiti all'immobile?</p>                                                                     | <p>No, la perizia asseverata non è necessaria per accedere al contributo di immediato sostegno alla popolazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Cosa devo scrivere quando vengono richiesti gli estremi dell'ultimo titolo abilitativo presentato?</p>                                                                         | <p>In questo campo devono essere riportati gli identificativi dell'ultima pratica edilizia presentata relativa all'immobile danneggiato per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia da parte del Comune.</p> <p>Se sull'immobile sono stati fatti interventi edilizi, vanno segnalati gli estremi della pratica edilizia presentata per i lavori (Permesso di Costruire, DIA, SCIA, CILA).</p> <p>Qualora non siano stati eseguiti lavori, la pratica da riportare è quella</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>dell'edificazione del fabbricato che può essere reperita nel rogito, se disponibile.</p> <p>Qualora l'edificio in questione fosse stato realizzato prima del 1967 e non si fosse a conoscenza dell'autorizzazione edilizia, segnalare negli spazi disponibile che si tratta di un "ante 1967".</p> <p>Qualora, in generale, non si fosse in possesso di tale informazione, è possibile bypassare la compilazione di tale campo compilando i campi con "-" (trattino).</p> <p>Tale informazione è a vantaggio dei Comuni, per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile danneggiato in fase di istruttoria.</p> |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interventi:</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le lavorazioni eseguite in economia dallo stesso cittadino richiedente il contributo sono ammissibili? | No, tutte le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale con relativo pagamento tracciabile. Pertanto, le lavorazioni eseguite "in economia" non possono essere considerate ammissibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le cosiddette "seconde case" possono accedere a questa tipologia di contributo?                        | No, le "seconde case" non possono accedere al contributo di immediato sostegno per la popolazione poiché non sono abitazioni principali, abituali e continuative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le opere di sistemazione esterna sono ammissibili per questa tipologia di contributo?                  | Gli interventi esterni al fabbricato sono ammissibili a contributo qualora essi siano funzionali al rientro nella propria abitazione principale, abituale e continuativa. Qualora la residenza fosse comunque utilizzabile anche senza queste opere, allora tale spesa non è ammissibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cosa si intende per miglioria?                                                                         | Per miglioria si intende un intervento che porta ad un miglioramento delle caratteristiche di aspetto e funzionalità di un immobile. Le migliorie sono sempre a carico del beneficiario, salvo che le stesse siano conseguenti a adeguamenti obbligatori per legge oppure quando la tecnologia preesistente risulti obsoleta e                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | quindi non più rintracciabile sul mercato, dove, invece, i relativi costi sono ammissibili a contributo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se l'abitazione è ancora inagibile, posso comunque presentare domanda di contributo?                                                                | No, il contributo in questione è finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione e, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa. Pertanto, gli interventi eseguiti devono avere permesso il rientro nella propria abitazione principale, abituale e continuativa del richiedente e del suo nucleo familiare. Nei casi in cui l'abitazione è tutt'ora considerata inagibile, questa tipologia di contributo non è riconoscibile.                                    |
| Il danno al cancello di accesso al cortile di una abitazione è ammissibile?                                                                         | La spesa di sistemazione del cancello è ammissibile solo se l'intervento di ripristino del danno subito sia necessario per permettere il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa di almeno un nucleo familiare. Pertanto, se il cancello danneggiato è l'unico accesso all'immobile (benché attraverso un cortile), la spesa è ammissibile. Se, invece, l'immobile è accessibile da altri cancelli (ad esempio un carrabile) che non sono stati danneggiati, allora tale spesa non è ammissibile per questa tipologia di contributo. |
| I lavori di ripristino delle basculanti e delle porte presenti in garage, non funzionali all'accesso all'abitazione, sono ammissibili a contributo? | No, sono ammissibili a questa tipologia di contributo solo i danni alle pertinenze dell'abitazione principale, qualora il ripristino delle stesse sia indispensabile per l'utilizzo dell'immobile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il riacquisto di attrezzature varie (trapani, decespugliatori, ecc.) danneggiate dall'evento atmosferico sono ammissibili a contributo?             | No, la finalità di questa tipologia di contributo è il rientro nell'abitazione danneggiata mediante il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, pertanto le spese per l'acquisto di attrezzature non sono ammissibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                     | No, sono ammissibili a questa tipologia di contributo i danni ad aree e fondi esterni al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gli interventi di riparazione di recinzioni esterne e muretti di giardini sono ammissibili a contributo?                                                                                                                     | fabbricato il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell'immobile stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I lavori di ripristino dell'impianto di irrigazione sono ammissibili a contributo?                                                                                                                                           | No, sono ammissibili a questa tipologia di contributo i danni ad aree e fondi esterni al fabbricato il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell'immobile stesso.                                                                                                                                                                                                                             |
| La sostituzione di impianto citofonico a servizio di più appartamenti può essere indennizzata? Viene risarcita solo la quota parte relativa al richiedente?                                                                  | La spesa è ammissibile integralmente, a condizione che gli altri condomini deleghino la richiesta di risarcimento al condomino richiedente e contemporaneamente rinuncino essi stessi a fare domanda di contributo.                                                                                                                                                                                 |
| È ammissibile una spesa per un intervento non previsto nel modulo B1, ma per il quale sono state presentate le fatture relative all'esecuzione dello stesso?                                                                 | No, se non prevista nel Modulo B1 la spesa va esclusa. La fattispecie di danno doveva essere prevista già dal Modulo B1.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I danni subiti all'impianto fotovoltaico possono essere ricompresi tra quelli relativi all'impianto elettrico? E, inoltre, le relative spese di riparazione sono sempre ammissibili per il contributo di immediato sostegno? | I danni ai pannelli fotovoltaici sono da ricomprendere tra quelli dell'impianto elettrico. La spesa di riparazione / sostituzione di essi potrà essere riconosciuta solo se l'impianto è necessario per l'integrità funzionale dell'abitazione, ossia, per questa fattispecie, solo se viene dimostrato che l'impianto fotovoltaico è l'unica fonte di approvvigionamento energetico dell'immobile. |
| <b>Spese:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le spese tecniche sono ammissibili a contributo?                                                                                                                                                                             | Sì, le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.) sono ammissibili per questa tipologia di contributo, nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge.                                                                                                                             |
| Le spese sostenute coperte da assicurazione e/o altra tipologia di contributo sono ammissibili?                                                                                                                              | I danni interamente ristorati da assicurazione o altra tipologia di contributo non sono ammissibili. La tipologia di danni assicurati si evince dalla perizia                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | assicurativa. Questo contributo può eventualmente ristorare la parte scoperta della polizza assicurativa, qualora tale scoperto riguardi sempre interventi eseguiti per rientrare nell'abitazione.                                                                                                                                              |
| Le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del DPR n. 917/86, sono da considerarsi come contributo pubblico? | No, le detrazioni fiscali sugli interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia, per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle relative normative fiscali, non sono da considerarsi come contributi pubblici.                                                                                          |
| Quali spese possono essere considerate ammissibili?                                                                                                                   | Sono ammissibili unicamente le spese sostenute se comprovate da attestazione di spesa intestate al beneficiario (fatture, scontrini fiscali parlanti, ecc.), accompagnate da ricevuta di pagamento tracciabile. Non sono consentiti pagamenti in contanti poiché non tracciabili.                                                               |
| È ammissibile la spesa avente giustificativo intestato a soggetto diverso dal titolare del contributo?                                                                | Tale spesa risulta ammissibile solo se il relativo pagamento è avvenuto da un conto cointestato con il titolare del contributo, anche qualora la documentazione di spesa sia intestata a persona diversa dal richiedente.                                                                                                                       |
| Quale tipologia di giustificativo di spesa devono presentare i condomini per gli interventi effettuati sulle parti comuni?                                            | La spesa sostenuta per il ripristino delle parti comuni di un condominio formalmente costituito dovrà essere fatturata all'intero condominio e saldata dal conto corrente intestato al condominio stesso.<br>Se il condominio non è formalmente costituito, la spesa sostenuta sulle parti comuni, potrà essere intestata ai singoli condomini. |
| Per abitazioni in comproprietà, è possibile considerare ammissibili le fatture intestate ai comproprietari?                                                           | Sì, purché sia presente la delega del/i comproprietario/i alla presentazione della domanda da parte di uno dei comproprietari.                                                                                                                                                                                                                  |
| La spesa sostenuta è ammissibile se nella fattura è riportata la dicitura "manutenzione ordinaria"?                                                                   | No, le spese di manutenzione ordinaria non sono ammissibili a contributo poiché non sussiste il nesso di causalità diretta tra i                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto dell'ordinanza. In generale, le fatture devono essere "parlanti", ovvero devono chiaramente indicare il tipo di intervento eseguito e la data di esecuzione delle lavorazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Sono ammissibili a contributo le spese sostenute e quindi fatturate al comproprietario non residente, per conto della persona proprietaria residente, ma impossibilitata a seguire i lavori? Può comunque il soggetto residente percepire il contributo?</p> | <p>No, la domanda deve essere presentata dal cittadino che ha dimora principale, abituale e continuativa nell'immobile danneggiato, ossia dove è stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Le spese per ripristinare i danni che impediscono il rientro nell'abitazione devono essere sostenute dallo stesso soggetto residente (quindi anche le fatture devono essere a lui intestate). Per questa fattispecie, però, sarà possibile accedere all'eventuale successivo contributo di ripristino delle strutture di cui alla lettera e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018, che prevede la possibilità di delegare a comproprietari non residenti che hanno sostenuto le spese il riconoscimento del contributo stesso.</p> |
| <p>In caso di donazioni da parte di privati erogate per il tramite di un bando comunale, tale importo va detratto dal contributo?</p>                                                                                                                           | <p>Se si tratta di altro contributo di tipo pubblico, qualora il contributo a sostegno delle famiglie fosse stato erogato con le stesse finalità e a copertura delle stesse spese di cui al presente contributo, allora deve essere detratto dalla somma ammissibile. La decisione spetta comunque al Comune, sulla base della finalità dell'altro contributo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Tra le attestazioni di spesa che dimostrino l'effettivo pagamento, è ammissibile lo scontrino parlante. Che cosa si intende?</p>                                                                                                                             | <p>Lo scontrino parlante è un tipo di scontrino che riporta in maniera chiara e completa tutti i dettagli relativi ai beni acquistati e ai servizi goduti. Viene rilasciato da commercianti e rivenditori appena effettuato l'acquisto e indica, in particolare, quantità e natura dei prodotti acquistati, relativo codice alfanumerico e codice fiscale di chi acquista il bene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Per quanto riguarda le tempistiche inerenti all'emissione delle fatture, si deve far</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esiste un termine da rispettare in merito all'emissione delle fatture legate agli interventi ammissibili? | riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 21 del D.P.R. n. 633/1972.                                                                                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erogazione:</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| Come viene erogato il contributo al privato cittadino?                                                    | L'effettivo importo determinato a seguito di istruttoria da parte del Comune viene trasferito dal Commissario delegato al Comune tramite decreto. Il Comune provvederà poi ad erogare lo stesso ai beneficiari. |